

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1018

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TREMAGLIA, FINI, TATARELLA, ABBATANGELO, AGOSTI-
NACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI,
CARADONNA, CELLAI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA
RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT,
MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PAR-
LATO, PASETTO, PATARINO, ROSITANI, POLI BORTONE,
SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, VALENSISE**

Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero
dei cittadini italiani residenti oltreconfine

Presentata il 12 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come voi sapete, noi del gruppo del MSI-destra nazionale presentiamo all'attenzione del Parlamento dal 22 ottobre 1955 proposte di legge per fissare le norme per l'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani residenti all'estero.

Da allora, pur prendendo continue iniziative, non siamo riusciti ad ottenere giustizia per milioni di connazionali privati di diritti costituzionali, politici, popolari, democratici; e avevamo chiesto solo l'applicazione della Costituzione, in particolare dell'articolo 48, invocando altresì, ai sensi dell'articolo 3, che la Repubblica eliminasse ogni ostacolo che impedisce il soddisfacimento di una esigenza che tutto il nostro popolo richiedeva.

L'Italia è rimasta l'unico paese civile al mondo che non dà la possibilità di votare all'estero ai propri cittadini residenti fuori dei propri confini.

Abbiamo raccontato per ogni legislatura, dal 1955, la storia della nostra gente all'estero e delle prospettive, delle speranze e di tante delusioni, della grande opera compiuta dai nostri connazionali in ogni parte del mondo, portando ovunque progresso e civiltà; esaltati in ogni continente, ma purtroppo dimenticati dal Parlamento italiano e persino discriminati.

Erano stati anche cancellati dall'anagrafe e dalle liste elettorali; siamo stati capaci di superare anche questa assurda e vergognosa situazione. Grazie ad una proposta di legge presentata dal gruppo del MSI-

destra nazionale, è stata approvata la legge 27 ottobre 1988, n. 470 « Anagrafe e censimento degli italiani all'estero » che ha rimosso l'ultimo ostacolo formale, per giungere finalmente al voto all'estero.

Ma continuando a discutere fuori del Parlamento, in convegni, in seminari, e durante la Conferenza nazionale dell'emigrazione, siano giunti a rivedere tutte le proposte, individuando tre concetti e posizioni di fondo:

1) è anacronistico che, mentre si decide la costruzione dell'Europa unita ed il diritto per tutti i cittadini europei di poter esprimere il voto, quello amministrativo e quello politico per il Parlamento europeo ovunque ci si trovi, vi sia una barriera dell'Italia contro gli italiani, per il motivo che milioni di italiani si trovano oltre confine;

2) è indispensabile giungere al voto per corrispondenza, dopo aver compreso che non può essere possibile, anche per motivi di ordine pubblico internazionale e per insufficienza di strutture, l'esercizio del voto presso le nostre sedi diplomatiche. Resta questo un convincimento certo, che comunque non è una pregiudiziale;

3) diviene invece indispensabile, anche dopo le discussioni nel Consiglio generale per gli italiani all'estero e a seguito di una petizione presentata presso i comitati tricolori per gli italiani nel mondo in ogni parte dell'Europa, in America, in Australia e ovunque, costituire le circoscrizioni all'estero, in modo che gli italiani all'estero votino per loro rappresentanti, tra i nostri connazionali.

Per essere ancora più chiari, la proposta di legge non prevede più che i nostri elettori all'estero debbano votare per circoscrizioni che si trovano in Italia e per i loro comuni di origine: in questo caso eserciterebbero sì l'elettorato attivo, ma per eleggere candidati che non conoscono, che sono scelti dai partiti in Italia; e in tal modo la nostra emigrazione verrebbe disintegrata, in quanto i rappresentanti così eletti nel Parlamento non sarebbero rappresentanti specifici dei nostri connazionali residenti all'estero.

Le precedenti proposte presentate dal gruppo del MSI-destra nazionale non avevano questo obiettivo perché trovandoci contro pesanti ostilità, giunte sino all'ostruzionismo comunista (pensate che le nostre proposte sono rimaste insabbiate nel Parlamento per più di 36 anni!), dovevamo percorrere la strada apparentemente più « facile » di consentire l'esercizio del diritto di voto presso le nostre strutture diplomatiche.

Oggi i tempi sono cambiati; tutti dicono di voler favorire il voto all'estero e allora dobbiamo costituire le circoscrizioni all'estero per avere deputati italiani all'estero.

Abbiamo la possibilità di ritornare a proposte di legge che già avevamo presentato il 5 luglio 1976 e il 20 giugno 1979, con un articolato sicuramente molto elaborato, ma indispensabile per riaffermare un diritto, da parte degli italiani all'estero, di avere una loro specifica rappresentanza parlamentare; solo così vi possono essere in Parlamento la voce, le domande degli italiani che « vivono il mondo » e solo così noi possiamo qualificare nella verità, nel prestigio e nell'azione politica internazionale i nostri connazionali eletti alla Camera e al Senato come veri ambasciatori e come fattori importanti della nostra politica estera.

* * *

È bene a questo punto aver presenti, sia pure in sintesi, le difficoltà del voto all'estero presso le nostre rappresentanze diplomatiche, per comprendere come l'unica soluzione sia quella del voto per corrispondenza.

Voto in loco. Vi è in primo luogo la soluzione della votazione presso seggi istituiti nelle sedi delle nostre rappresentanze all'estero, ad opera dello stesso elettore riconosciuto e legittimato dal presidente di seggio. Dal punto di vista costituzionale e delle leggi che regolano l'esercizio del voto in Italia, il sistema suddetto è senz'altro il migliore, dato che il voto mantiene le sue caratteristiche fondamentali, restando personale, libero e segreto.

A questa soluzione si sono costantemente richiamate tutte le proposte di legge sinora presentate davanti ai due rami del Parlamento ma nessuna di esse, dopo aver affermato il principio dell'esercizio del diritto di voto per il cittadino all'estero, ha dato qualche indicazione circa il modo, i tempi e i criteri per la sua pratica attuazione. Ciò, a nostro giudizio, sta a significare che tutti i proponenti avevano già recepito le difficoltà pratico-organizzative insite in questo tipo di votazione fuori dei confini della patria. Tale riserva mentale, chiamiamola pur così, diventa esplicita nella proposta di legge a firma dei senatori Pella ed altri, presentata nella V legislatura, dove all'ultimo articolo si prevedeva: « Con decreto da emanarsi dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno dettate le norme per l'attuazione ed entrata in vigore della presente legge ».

In altre parole, ci sembra di poter dire che i proponenti avevano tanto ben vista ed intesa l'insormontabile difficoltà di rendere funzionale questo sistema di votazione da condizionare l'entrata in vigore della legge stessa alla capacità dell'esecutivo di risolvere il rebus tecnico-organizzativo che comportava.

Voto presso i consolati. Per capire che si tratta di un problema dalle molte incognite, bastano le seguenti considerazioni: in località ad alta concentrazione di nostri connazionali — ad esempio in Argentina — dove, secondo i dati più recenti del Ministero degli affari esteri, ci sono oltre 1.300.000 connazionali di cui presumibilmente un milione elettori, il problema organizzativo diventa oltremodo difficoltoso. Visto che in ogni seggio sono mediamente iscritti 800 elettori, nella sola Argentina si dovrebbero istituire almeno 1.250 seggi che, certamente, non troverebbero capienza nelle sedi dei nostri consolati e dell'ambasciata. Se rapportiamo la necessità di istituire seggi in tutto il mondo e, presupponendo che su oltre cinque milioni di connazionali all'estero vi siano potenzialmente quattro milioni di

elettori, si dovrebbero prevedere circa cinquemila seggi.

In secondo luogo si dovrebbero trovare altrettanti presidenti di seggio con un adeguato numero di scrutatori. Questo problema forse potrebbe essere risolvibile nell'ambito stesso delle nostre collettività nei centri più grandi, ma diverrebbe insolubile là dove vi sia una decina di connazionali.

Ammettendo che si possa trovare una qualche soluzione a questi aspetti strettamente tecnici, resta il fatto che l'elettore, per votare, deve recarsi al seggio elettorale. Questo fatto comporta due inconvenienti: da un lato molti elettori risiedono lontano, in qualche caso molto lontano, dai seggi e probabilmente rinunceranno al viaggio e, dall'altro, nei grandi centri, migliaia di persone si affolleranno davanti alle sedi delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari.

A questo punto, specie in relazione agli affollamenti, si pone la domanda: le autorità del posto lo consentirebbero? Si tratta di un problema di ordine pubblico di non scarsa rilevanza, tenendo inoltre presente che un simile sistema di votazione incontra il divieto posto da alcuni Stati esteri, che considerano la partecipazione del cittadino straniero sul proprio territorio alle consultazioni elettorali indette dal paese di origine, un atto incompatibile con la loro sovranità, dato che il principio dell'extraterritorialità delle sedi diplomatico-consolari è stato ormai superato in campo internazionale dalla dottrina e dalla giurisprudenza, concordi nel riconoscere che queste sedi godono solo della « immunità » da misure coercitive e da atti di imperio da parte dello Stato dove si trovano e non altro.

Volendo ritenere superati tutti questi punti, resta il problema dello scrutinio: va fatto sul posto direttamente dal presidente di seggio e dagli scrutatori? Ed allora è necessaria anche la presenza dei rappresentanti di lista. Le schede contestate debbono essere sottoposte al controllo di qualche organo in Italia?

Ecco che il sistema di votazione presso seggi istituiti all'estero, compatibile dal

punto di vista costituzionale, presenta difficoltà pratiche di tale portata che obbligano a considerarlo inattuabile.

Come abbiamo già detto anche il gruppo del MSI-destra nazionale si era orientato, nelle precedenti proposte di legge, verso questa soluzione, a ciò spinto sia dalla piena rispondenza del sistema ai dettami costituzionali, sia dal fatto che il ragionamento su questo problema era basato sulle modalità delle consultazioni elettorali che si svolgono sul territorio della nostra Repubblica: tutto era stato dunque visto e valutato secondo questa usuale prospettiva. La vicenda elettorale dei COMITES ci ha confermato, in varie situazioni caotiche, la carenza delle nostre strutture che rendono impossibile la partecipazione dei nostri connazionali al voto.

Votazione per corrispondenza. Per riconoscere un reale diritto al voto l'alternativa, sia sotto il profilo tecnico che politico, è quello del voto per corrispondenza che fa salvi i principi della personalità, della segretezza e della libertà.

La difesa di questi principi è affidata in primo luogo alla maturità civica dell'elettore stesso e in secondo luogo alle garanzie che accompagnano la corrispondenza postale che va sempre considerata, con qualsiasi mezzo, anche quello aereo, come valigia diplomatica; non devono trascurarsi le norme circa la persecuzione penale dei reati di incetta di voti e di certificati elettorali.

Il voto per posta evita inconvenienti che deriverebbero dalla votazione *in loco*.

Gli uffici diplomatici e consolari infatti, vengono coinvolti nel procedimento elettorale solamente in relazione alle preziose funzioni di assistenza ed informazione che anche attualmente svolgono al servizio dei connazionali all'estero.

Gli elettori inviano ai consolati le buste che contengono la scheda votata ed i nostri consolati hanno il compito, dopo averle registrate, di spedirle attraverso la valigia diplomatica a Roma; gli elettori fanno questo con piena conoscenza legale dei candidati e delle liste concorrenti

senza allontanarsi dal loro domicilio o posto di lavoro.

Tenendo conto che con il voto per corrispondenza tutti possono votare senza muoversi da casa, senza creare problemi di ordine pubblico nei paesi dove il voto viene esercitato, che non ci si scontra con divieti posti dalle legislazioni degli Stati esteri, abbiamo abbandonato l'impostazione da noi stessi suggerita nelle proposte di legge precedentemente presentate, e siamo convinti che, se esiste una strada tecnicamente idonea per consentire il voto ai nostri connazionali all'estero, questa non può essere che quella del voto per corrispondenza.

È evidente che nessuno Stato straniero, come abbiamo già accennato, può opporsi alla spedizione di plichi postali recanti i materiali per le votazioni o le schede votate.

Anche le spese da prevedere per la organizzazione del voto per corrispondenza sono certamente di gran lunga inferiori a quelle per la istituzione di seggi elettorali nei paesi esteri.

Schematicamente il sistema da noi proposto, tenuto conto che, finalmente, sono stati realizzati l'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero a seguito della legge 27 ottobre 1988, n. 470, si basa su questi punti:

a) su di un organo permanente, la « Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico dei cittadini italiani all'estero » cui sono demandati i compiti che spettano ai comuni sia per la tenuta degli elenchi degli elettori sia per le operazioni connesse ad una competizione elettorale;

b) su di un organo temporaneo, cioè l'« Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero » presso la corte di appello di Roma, che comprende le circoscrizioni delle grandi ripartizioni geografiche in cui sono ripartiti i nostri connazionali all'estero;

c) sul voto per corrispondenza tramite le rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti;

d) sullo scrutinio effettuato nei seggi istituiti, per circoscrizione, nell'ambito del collegio unico per gli elettori all'estero presso la corte di appello di Roma.

Si può tra l'altro ricordare che la gran parte dei paesi che consentono l'esercizio del diritto di voto all'estero hanno adottato, con risultati positivi, il voto per corrispondenza.

Passiamo ora al commento dei singoli articoli in modo da chiarire ed approfondire il sistema che abbiamo elaborato, valutando le soluzioni che si è ritenuto di dare ai vari problemi, che non sono semplici; pronti ad accogliere ogni suggerimento, proposta, indicazione migliorativa, che gli onorevoli colleghi vorranno avanzare.

Articolo 1. — L'articolo non contiene soltanto l'affermazione programmatica che il cittadino italiano all'estero esercita il proprio diritto di voto, ma fissa anche alcuni principi fondamentali precisando chi sono coloro che possono esercitare questo diritto, in quali consultazioni elettorali sono chiamati ad esprimere la loro volontà, nonché i requisiti necessari per essere ammessi al voto.

Le norme della proposta di legge sono dirette, in primo luogo, ai cittadini che risiedono fuori dai confini della Repubblica, cioè a coloro che hanno trasferito la loro sede di abitazione e di lavoro in altri Paesi. Non abbiamo aggiunto al termine « residente » l'aggettivo « definitivamente » in quanto irrilevante ai fini della legge, dato che il trasferimento all'estero della residenza ha come correlativo la cancellazione dai registri della popolazione residente del comune da cui si proviene.

In secondo luogo possono votare all'estero anche coloro che vi siano soltanto temporaneamente domiciliati, cioè persone che, pur mantenendo l'iscrizione anagrafica della residenza in uno dei comuni italiani, esercitano la loro attività o hanno il loro centro d'affari fuori dall'Italia come: diplomatici, il personale addetto alle organizzazioni internazionali, rappresentanti di ditte, di banche, di imprese,

operai e lavoratori. Da quest'ultimo gruppo escluderemmo i lavoratori così detti « stagionali » cioè coloro che passano le frontiere, ad esempio per i mesi estivi, come camerieri, gelatai o altro, perché riteniamo che queste categorie di persone possano, in occasione delle consultazioni elettorali, esprimere il proprio voto nei seggi del comune dove sono iscritti.

I cittadini esercitano il voto all'estero solo nel caso di consultazioni generali politiche, cioè unicamente per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e non anche nelle elezioni amministrative.

Due sono i motivi che ci hanno orientato in questa scelta: il primo inerisce al fatto della più incidente importanza che hanno le elezioni generali politiche rispetto alle altre sul piano della partecipazione alle grandi decisioni che investono la vita di tutta la Repubblica italiana, mentre l'altro, è di carattere organizzativo.

Infatti, per le elezioni politiche generali, si richiede come requisito base quello della cittadinanza italiana che è agevolmente accertabile, mentre per le elezioni amministrative si deve anche controllare la pertinenza del cittadino a quel comune, provincia o regione che hanno in corso la consultazione elettorale e si tratterebbe di un accertamento piuttosto difficile, che potrebbe creare delle complicazioni forse non risolvibili pensando ai casi come quello di una cittadina straniera che abbia sposato un connazionale e che per ciò stesso è divenuta cittadina italiana oppure a quello di un figlio di cittadini italiani, nato all'estero, in un paese dove è ammessa la doppia cittadinanza per cui per l'Italia, essendo questi figlio di italiana, è anch'esso cittadino italiano. Ebbene, mentre la partecipazione di queste due persone alla competizione per le elezioni politiche generali non presenta difficoltà dato che ambedue hanno il requisito della cittadinanza italiana, ammetterli ad una elezione amministrativa diventerebbe probabilmente impossibile in quanto mai iscritti in alcun comune d'Italia.

Si potrebbe adottare il principio della *vis attractiva* del comune dove era iscritto il padre o il marito ma, seguendo questa strada, temiamo che si possano trovare degli ostacoli nelle norme che presiedono alla nostra organizzazione anagrafico-comunale.

Abbiamo quindi preferito, anche in analogia con quanto è stato sempre sostenuto in tutte le proposte di legge presentate al Parlamento, di rendere effettivo il voto dei cittadini all'estero solo in occasione delle elezioni politiche generali.

Oltre al requisito della cittadinanza italiana — che è fondamentale — si dovrà accertare, per ciascuno dei nostri connazionali, che non ricorrano i casi di esclusione previsti dalla legge elettorale vigente nel territorio della Repubblica.

Articolo 2. — L'individuazione personale dei connazionali all'estero, il controllo della loro capacità elettorale, la predisposizione di tutte le operazioni necessarie ed indispensabili che si pongono a monte di una consultazione elettorale, e che per i cittadini residenti entro i confini della Repubblica sono demandate ai rispettivi comuni, nella nostra proposta sono affidate ad un organismo centrale unico con sede in Roma che, praticamente, diventa il « comune » di tutti i connazionali residenti all'estero.

Ecco il motivo e la ragione per cui abbiamo pensato di istituire presso il Ministero degli affari esteri una « Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico dei cittadini italiani all'estero ». Sarà un grosso organismo in quanto dovrà amministrare l'anagrafe di oltre cinque milioni di cittadini e le liste elettorali di almeno quattro milioni. Naturalmente si tratta di avviare un impianto dotato dei più moderni mezzi, di macchine, di strumenti, che dovrà lavorare in stretto collegamento tanto con i comuni della Repubblica quanto con le rappresentanze diplomatico-consolari distribuite in tutte le plaghe del mondo.

La necessità di questo organo centrale si pone, di per sé, in tutta la sua evidenza e la sua esistenza è richiesta ed imposta

anche dalla elementare considerazione che la madrepatria deve conoscere il più esattamente possibile chi siano e dove si trovino i connazionali.

Il compito della nuova Direzione generale viene agevolato in quanto è stato approvato il censimento degli italiani all'estero. Si può così partire da una base ufficiale valida, il censimento, per avviare il meccanismo della consultazione elettorale, essendo il Ministero degli affari esteri in grado di fornire elementi numerici sulle distribuzioni territoriali dei nostri connazionali, secondo le competenze delle varie rappresentanze diplomatico-consolari.

Articolo 3. — Abbiamo parlato del collegamento che la Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico dovrà mantenere con tutti i comuni della Repubblica, e ciò si intuisce facilmente, in quanto il nostro flusso migratorio è costante, come è costante il flusso dei rimpatriandi, per cui il movimento nei due sensi può essere valutato in oltre 350.000 unità all'anno.

Da qui la necessità che ogni comune notifichi alla Direzione generale tutti i movimenti connessi a questo flusso nei due sensi e, per i cittadini che si trasferiscono definitivamente all'estero, sarà indispensabile apportare una modifica alle norme che attualmente prevedono la permanenza della loro iscrizione nelle liste elettorali.

Oggi un cittadino, che si cancella dalla popolazione residente di un comune per trasferimento all'estero, rimane iscritto nelle liste elettorali del comune stesso per altri sei anni. Riteniamo che, con l'entrata in vigore della presente legge, questa norma debba essere modificata nel senso che, al momento della cancellazione dal registro della popolazione residente, il comune sarà obbligato a comunicare all'interessato che, con la cancellazione dai registri della popolazione residente, viene trasferito d'ufficio nelle liste dei cittadini italiani che esercitano il diritto di voto all'estero.

Analogamente, alla Direzione generale saranno comunicate le reiscrizioni nei registri della popolazione residente e nelle liste elettorali del comune dei cittadini rimpatriati. Nello stesso modo la Direzione generale, su comunicazione delle rappresentanze diplomatico-consolari, in caso di rimpatrio di qualche cittadino, ne darà preventiva notizia al comune che il connazionale abbia indicato come nuovo centro di residenza.

Articolo 4. — Ammessa questa costruzione, resta da risolvere il problema di quei cittadini che, in base alla legge vigente, permangono iscritti per sei anni nelle liste elettorali del comune pur essendo stati cancellati dai registri della popolazione residente.

Si propone, quindi, che i sindaci, nella prima attuazione della presente legge, comunichino alla Direzione generale l'elenco di tutti coloro che si trovano in queste condizioni per l'opportuno riscontro e per le ulteriori predisposizioni.

Articolo 5. — La Direzione generale, dovendo come ogni comune della Repubblica procedere tutti gli anni alla revisione delle liste elettorali dei cittadini all'estero, provvederà anche ad inviare a ciascuna delle persone indicate dai comuni come ancora iscritte nelle proprie liste, apposita richiesta, per conoscere se intenda conservare l'iscrizione nell'elenco degli elettori del comune o passare in quello degli elettori all'estero. La decisione, come la mancata risposta dell'interessato, sarà notificata al comune di competenza ai fini dell'aggiornamento delle rispettive liste.

Nel caso di mancata risposta, l'interessato resterà iscritto nelle liste del comune.

Con questi primi cinque articoli abbiamo tracciato le linee fondamentali di quello che riteniamo sia necessario ed indispensabile per avviare una consultazione elettorale dei cittadini all'estero.

Passiamo, ora, all'esame delle norme che presiedono alla consultazione elettorale ed al lavoro preparatorio a questa direttamente connesso.

Articolo 6. — Pubblicato il decreto di scioglimento delle Camere, dopo tre giorni, viene costituito presso la corte di appello di Roma l'Ufficio del collegio unico degli elettori all'estero. In altre parole, tutti gli elettori all'estero sono raccolti in un unico collegio anche se, per ragioni organizzative e di distribuzione della rappresentanza elettiva tanto alla Camera che al Senato, lo abbiamo ripartito in circoscrizioni come si dirà appresso, e con i compiti che verranno illustrati nella sequenza dei singoli articoli.

Per quanto concerne la composizione di questo Ufficio ci rimettiamo alle disposizioni che saranno contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge, perché la previsione delle necessità tecnico-funzionali meglio potrà esser fatta dagli esperti in materia di organizzazione elettorale. In tal modo evitiamo anche di appesantire la presente proposta di legge con delle norme che possono trovare altrove, e con più efficacia, una loro migliore collocazione.

Articolo 7. — Con apposita proposta di legge costituzionale, che il gruppo del MSI-destra nazionale si riserva di presentare, sarà prevista l'elevazione del numero dei deputati da 630 a 670 e quello dei senatori elettivi da 315 a 335, assegnando alla rappresentanza dei connazionali all'estero 40 deputati e 20 senatori.

Questi parlamentari vengono ripartiti proporzionalmente al numero dei connazionali, quale risulta dall'ultimo censimento generale degli italiani all'estero, nell'ambito delle grandi ripartizioni geografiche che formano le circoscrizioni comprese nel collegio unico.

In base ai dati che oggi abbiamo a disposizione, secondo quanto pubblicato dal Ministero degli affari esteri nel secondo volume sul lavoro italiano all'estero, risulterebbero, nel mondo, 5.113.026 italiani così suddivisi: Europa 2.340.384; Asia 17.009; Africa 113.666; America 2.472.448; Oceania 169.519.

Partendo da questa distribuzione territoriale dei connazionali si possono imma-

ginare cinque circoscrizioni: due per l'Europa; due per le Americhe; una per l'Asia, l'Oceania e l'Africa.

Una circoscrizione europea potrebbe comprendere gli Stati della Svizzera, della Germania federale ed i paesi ad oriente di questa linea verticale; la seconda circoscrizione europea riunirebbe gli Stati ad occidente delle due nazioni sopra indicate ed i paesi a nord della Germania occidentale. Grosso modo, per ciascuna circoscrizione europea, si avrebbero circa 1.000.000 di elettori.

Per quanto concerne le Americhe sarebbe opportuno dividerle in due circoscrizioni: una che comprenda l'America del Nord, il Centro America e gli Stati dell'America del Sud rivieraschi del mare dei Caraibi, con circa 550 mila elettori; la seconda circoscrizione dovrebbe comprendere tutti gli altri Stati dell'America del Sud con circa 1.800.000 elettori.

Infine la circoscrizione comprendente la Oceania, l'Asia e l'Africa comprenderebbe 280.000 elettori.

Naturalmente una maggiore precisione potrà essere conseguita solo dopo la prima effettuazione del censimento degli italiani all'estero che, pur essendo altamente impegnativo, è necessario ed imprescindibile attuare proprio per non falsare la consultazione elettorale.

Il Presidente della Repubblica, con il decreto con cui indice la consultazione elettorale, stabilisce i seggi che, per la Camera ed il Senato, vengono assegnati a ciascuna circoscrizione. In questo modo, oltre che semplificare la procedura elettorale, si raggiunge anche lo scopo di dare ai cittadini distribuiti in tutte le grandi ripartizioni del globo, un'adeguata rappresentatività e si evita — come sarebbe avvenuto nel caso in cui si fosse adottata una circoscrizione unica — che i paesi con maggiore concentrazione di connazionali possano prevalere in modo massiccio nell'aggiudicazione dei seggi con ciò stesso falsando quel concetto fondamentale che si intende perseguire: avere nel Parlamento la rappresentanza elettiva di tutti i connazionali all'estero, dovunque si trovino.

Articolo 8. — Le liste dei 40 candidati per la Camera dei deputati e dei 20 candidati per il Senato della Repubblica sono presentate nelle forme previste dalla legge elettorale vigente.

Le liste dei candidati possono essere presentate da tutti i gruppi politici sempre che concorrano con i loro simboli in almeno cinque circoscrizioni elettorali della Repubblica. Questa limitazione si pone come una mediazione tra le tesi di coloro che sostengono l'ammissione dei candidati all'estero solo nelle liste di partiti o gruppi politici già presenti nel Parlamento e di quelli che avrebbero preferito che qualsiasi partito fosse autorizzato a presentare tali liste di candidati.

I motivi dell'una e dell'altra parte sono intuitivamente validi, ma ha prevalso una considerazione pratica: evitare un troppo elevato numero di liste nel collegio unico, anche per semplificare, fino a che è possibile, il procedimento elettorale in genere e quello dello scrutinio in particolare.

Con la presentazione delle liste vanno prodotti i documenti che comprovano la accettazione della candidatura da parte di ciascun interessato oltre che il certificato di cittadinanza italiana rilasciato dalla autorità diplomatico-consolare competente per territorio.

Nelle liste i nomi dei singoli candidati possono essere posti sia in ordine alfabetico che in altra maniera, ma accanto a ciascun nominativo deve essere indicata la circoscrizione per la quale concorre.

Trattandosi di circoscrizioni riunite in un collegio unico ciascun elettore, in qualsiasi parte del mondo si trovi, può dare la propria preferenza a qualunque candidato. In altre parole nessun elettore è obbligato a votare per i candidati della circoscrizione in cui risiede e, così, un connazionale che si trovi in Germania potrà dare la propria preferenza ad un candidato dell'Oceania o viceversa.

Il numero delle preferenze sarà stabilito con le norme di attuazione della presente legge, ma in via indicativa riteniamo che i voti di preferenza ammessi per la elezione alla Camera dei deputati potrebbero essere cinque.

Articolo 9. — Una volta riscontrata la validità delle liste comincia il lavoro della Direzione generale per il servizio elettorale e anagrafico degli elettori all'estero. In realtà, il lavoro da parte della Direzione generale, a quel momento, deve essere già predeterminato, organizzato e risolto visto che, non appena sia stata accertata e comunicata la validità delle liste, comincia la proiezione all'esterno di quanto la Direzione generale ha già fatto.

In quel momento debbono essere già pronti gli elenchi di tutti gli elettori divisi per circoscrizioni e, nell'interno delle singole circoscrizioni, ripartiti per sezioni progressivamente numerate. Debbono essere già predisposte almeno tre copie di questi elenchi per ciascun seggio ed una copia viene inviata alla rappresentanza diplomatico-consolare interessata territorialmente, la seconda all'Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero presso la corte d'appello in Roma, mentre la terza rimarrà alla Direzione generale.

Contestualmente alla predisposizione degli elenchi elettorali si provvederà alla stampa di una busta portante sul retro il numero assegnato all'elettore all'estero, i suoi dati anagrafici e l'indicazione della sezione cui è stato assegnato. Questa busta ha lo scopo di sostituire il certificato elettorale.

Sarà cura sempre della Direzione generale di predisporre un opuscolo semplice e chiaro nel quale saranno contenute le norme necessarie e sufficienti per chiarire il modo con cui esercitare correttamente il proprio diritto di voto.

Non appena avuta comunicazione della validità delle liste presentate, la Direzione generale si dovrà preoccupare di dar corso alla stampa delle schede per le votazioni. Saranno identiche, come formato e tipo, a quelle che si usano nelle competizioni elettorali nel territorio della Repubblica, ma nell'articolo abbiamo usato il termine « apposita scheda » per significare che sarà bene prevedere un determinato tipo di carta, al caso filigranata o altro, in modo da rendere inconfondibile la scheda stessa.

Oltre alla scheda, la Direzione generale provvede alla stampa del manifesto com-

prendente tutte le liste nell'ordine di presentazione, con i nomi dei candidati ed i simboli dei partiti nazionali sotto i quali si presentano.

Questo materiale, chiuso in un plico, con l'indirizzo di ciascun elettore, verrà inviato, per zone di competenza e con il mezzo più rapido, alle rappresentanze diplomatico-consolari che provvederanno al successivo inoltramento al destinatario.

Abbiamo escluso l'invio diretto del plico ad ogni elettore sia per ragioni di praticità organizzativa sia perché intendiamo che ogni singola rappresentanza diplomatico-consolare debba annotare sul proprio elenco degli elettori l'avvenuto inoltramento del plico al destinatario ed affidiamo la formulazione delle relative norme di dettaglio al regolamento di esecuzione.

Articolo 10. — Questo articolo introduce la novità effettiva rispetto al modo tradizionale con cui il cittadino italiano è abituato a votare.

All'estero, l'elettore verrà in possesso della scheda molti giorni prima della consultazione, e potrà — cosa consigliabile — compilarla e rispedirla subito.

Mentre nelle elezioni in Italia queste operazioni avvengono nell'interno di una cabina, sotto il controllo del presidente e degli altri componenti del seggio, all'estero, l'elettore, in assoluta libertà, davanti alla propria sola coscienza di adempiere un diritto-dovere, potrà compilare la scheda anche a casa propria. Unica preoccupazione sarà quella di rispedire la scheda alla rappresentanza diplomatico-consolare da cui l'ha ricevuta, almeno sei giorni prima dalla data della consultazione.

Altra attenzione che l'elettore dovrà avere, e che nel sistema prospettato ha la sua fondamentale importanza, è quella di rispedire la scheda per raccomandata, con consiglio e suggerimento di conservarne gelosamente la ricevuta in quanto questa sarà l'unica prova sufficiente e necessaria per dimostrare che si è esercitato il proprio diritto di voto al fine di non incorrere nelle sanzioni penali previste dalla presente legge.

La scheda compilata viene chiusa ed inserita in una prima busta, compresa nel plico inviato dalla Direzione generale; questa busta sarà di colore diverso a seconda che gli elettori siano maschi o femmine e porterà stampata sulla facciata anteriore la dizione « Elezione della Camera dei deputati » oppure « Elezione del Senato della Repubblica ». La busta, chiusa, va inserita in una seconda busta che, sulla facciata anteriore, porta stampato l'indirizzo della rappresentanza diplomatico-consolare cui è diretta e, sul retro, il numero elettorale, quello della sezione cui è assegnato il votante ed i suoi estremi anagrafici. Si tratta, praticamente, degli stessi estremi contenuti nel certificato elettorale che in Italia viene consegnato al presidente del seggio dal cittadino prima di ricevere la scheda.

Articolo 11. — Le rappresentanze diplomatico-consolari, non appena ricevute le buste, le riscontrano registrandole sull'elenco degli elettori in base al numero elettorale ed agli altri estremi che sono stampati sul retro della busta stessa. A seconda dell'afflusso, le singole rappresentanze provvedono a raccogliere le buste per sezioni, a chiuderle in pacchi ed anche, con invii successivi, a trasmetterle direttamente all'Ufficio del collegio unico presso la corte di appello in Roma.

Per l'effettuazione di questo servizio andranno senz'altro adibiti appositi aerei che, con giri e scali opportunamente studiati e con tutte le accortezze necessarie, data la delicatezza delle operazioni, possano essere in grado di far pervenire a Roma, nel massimo di 48 ore, tutte le schede votate in qualsiasi parte del mondo. Non ci nascondiamo lo sforzo organizzativo che si richiede, ma riteniamo che possa rientrare nelle previsioni di un organizzato e studiato sistema.

Articoli 12, 13 e 14. — Il presidente del collegio unico, ricevute le buste, le suddivide per circoscrizione e le conserva sotto la propria personale responsabilità, fino al momento in cui le consegna ai presidenti di seggio.

Durante i giorni della competizione elettorale cura l'immediato inoltrò ai competenti seggi delle buste pervenute sino al momento della chiusura della consultazione.

Questi seggi avranno la sorte di non avere davanti a sé l'elettore, per cui, con estrema rapidità e tranquillità, non appena ricevute le buste, potranno procedere al loro controllo, registrando sugli elenchi dei votanti il nome dell'elettore che risulta stampato con gli estremi del numero della sezione e delle generalità, sul retro della busta stessa.

Esaurita questa fase preliminare il presidente aprirà la prima delle buste che, rappresentando il certificato elettorale, verrà conservata. Estrarrà la seconda busta, quella che porta stampata la sola scritta « Elezione della Camera dei deputati » oppure « Elezione del Senato della Repubblica » e ne constaterà la integrità.

Quindi aprirà questa busta e la conserverà per il successivo riscontro, all'inizio dello scrutinio, del numero degli elettori maschi e di quello delle femmine con quanto registrato nell'elenco, in base al diverso colore della busta.

Il presidente, quindi, dopo aver esaminata l'integrità della scheda, che deve essere chiusa, la depone nell'urna.

Articoli 15, 16, 17 e 18. — È da supporre che presso l'Ufficio del collegio unico arrivino delle spedizioni di schede votate anche dopo la chiusura dei seggi. Necessitava dare una soluzione anche a questo aspetto, non improbabile. Si è, quindi, riconosciuto al presidente dell'ufficio il potere di provvedere all'immediato incenerimento di queste schede, dopo aver conservata la prima busta, cioè quella che porta stampato da un lato ciò che abbiamo chiamato certificato elettorale e, dall'altro, l'indirizzo della rappresentanza diplomatico-consolare dalla quale è stata spedita. Di queste operazioni il presidente dell'Ufficio del collegio unico redige apposito verbale che inoltra sempre alla Direzione generale anche nel caso in cui il ritardo possa apparire determinato da

colpa lievissima della rappresentanza diplomatico-consolare per i provvedimenti amministrativi del caso.

Copia dello stesso verbale è inviata al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello affinché, qualora nel ritardo fosse ravvisato un dolo, si possa procedere a norma di legge applicando le sanzioni penali previste dall'articolo 22.

All'Ufficio del collegio unico compete anche l'importante compito di riscontrare quali sono gli elettori che non hanno esercitato il diritto di voto per cui in base al riscontro delle annotazioni apposte negli elenchi degli elettori, delle buste contenenti gli estremi propri del certificato elettorale, procede ad individuare quali cittadini si siano astenuti.

Il presidente dell'Ufficio del collegio unico fa pervenire apposita notifica a ciascuno degli astenuti e ne chiede giustificazione che deve essere presentata entro 45 giorni.

La prova liberatoria dell'avvenuta votazione da parte del singolo può essere pienamente data trasmettendo copia autenticata della ricevuta della raccomandata con cui venne inoltrata la scheda alla rappresentanza diplomatico-consolare. In questo modo tutto il lavoro effettuato dalle nostre rappresentanze, dagli addetti ai trasporti e così via, può essere riscontrato nella sua efficienza o nelle sue carenze.

Il presidente dell'Ufficio del collegio unico, soprattutto nei casi in cui abbia ricevuto la prova dell'avvenuta votazione, deve informare il procuratore generale della Repubblica affinché, ricorrendo delle ipotesi dolose o colpose, proceda nei confronti di coloro che hanno commesso l'infrazione e copia del verbale è comunicata alla Direzione generale del servizio elettorale.

Da ultimo, il presidente dell'Ufficio del collegio unico trasmetterà alla Direzione generale per il servizio elettorale l'elenco nominativo dei cittadini all'estero che non hanno votato per le opportune annotazioni nelle rispettive cartelle anagrafiche ed elettorali.

L'Ufficio del collegio unico dovrà concludere i propri lavori non oltre un anno dalla sua costituzione.

Articolo 19. — Effettuato lo scrutinio saranno proclamati eletti alla Camera dei deputati i candidati che nella rispettiva circoscrizione avranno riportato la più alta cifra di voti individuali nei limiti dei quozienti o dei più altri resti conseguiti da ciascuna lista nella circoscrizione.

Il sistema, in altre parole, è identico a quello che viene applicato nel territorio della Repubblica.

Articolo 20. — Invece per l'elezione dei senatori ci si è dovuti discostare dalla legge elettorale vigente nel territorio della Repubblica, data la difficoltà di attuare i richiesti collegamenti di lista. Si è pensato, quindi, di mutuare le norme previste per l'elezione dei candidati nel collegio di Trieste, dove sono previste candidature individuali senza collegamento, ed ogni elettore può votare unicamente per un solo candidato. Vengono proclamati senatori, per ciascuna circoscrizione del collegio unico per gli italiani all'estero, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi e, a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Dato questo sistema di votazione si poneva il problema della copertura dei posti rimasti vacanti nel corso della legislatura. Si è dovuto convenire sulla necessità di lasciare scoperti questi seggi per l'impossibilità di procedere ad una nuova consultazione. Il problema, invece, non si pone per gli eletti alla Camera dei deputati in quanto, in base al sistema elettorale proprio di questa Camera, il posto vacante viene automaticamente coperto dal primo dei non eletti nella stessa lista.

Passiamo, ora, agli articoli di chiusura di questa proposta di legge.

Articolo 21. — In primo luogo si è ritenuto di affermare che nello svolgimento delle operazioni per il voto dei cittadini all'estero si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi elettorali.

È sembrato necessario porre una specifica norma per il divieto dei comizi e della pubblica propaganda all'estero, in quanto queste manifestazioni non sono ammesse da vari Stati sia per ragioni di ordine pubblico sia per un principio costituzionale che attiene al concetto di sovranità, di cui ogni Stato è geloso custode.

La propaganda potrà essere fatta per corrispondenza, in circoli chiusi, o in altro modo, sempre nei limiti delle leggi e delle disposizioni del Paese dove il connazionale si trova.

In caso di contrasto fra le norme previste dalle vigenti leggi elettorali e quelle specifiche della presente legge, verranno a prevalere le norme speciali contenute sia nel contesto degli articoli che abbiamo proposto sia in quelli che saranno formulati nel regolamento di esecuzione.

Articoli 22, 23, 24, 25 e 26. — In questi articoli sono state raccolte le norme penali mutuandole da quelle previste dalle vigenti leggi elettorali in caso di consultazione sul territorio della Repubblica ed estese a fatti commessi all'estero.

È stato necessario prevedere anche qualche nuova ipotesi, dato il particolare modo con cui si svolge la partecipazione degli italiani all'estero alla competizione elettorale e, così, all'articolo 22 si è inteso prevedere specificamente il caso che « il trasporto delle schede di votazione » non sia effettuato nei modi e nei termini prescritti.

All'articolo 23 si è proposta un'aggravante della pena per coloro che, all'estero, in nome proprio o per nome di terzi effettuano elargizioni in denaro o offrono altra utilità per ottenere un voto elettorale o l'astensione, quando il fatto sia avvenuto nei settanta giorni precedenti la data della consultazione.

All'articolo 24 si è inteso specificare che l'uso della violenza o della minaccia nei confronti di un elettore o di un suo congiunto per costringerlo a votare in favore o in pregiudizio di un determinato candidato, o di una lista, o ad astenersi dalla votazione, trova la sua configurazione di reato anche quando il fatto av-

venga oltre che all'estero anche su navi battenti bandiera italiana o su aeromobili immatricolati in Italia.

Sempre all'articolo 24 si è dovuto considerare il caso di colui che con artifici o raggiri sottragga la scheda ad un elettore e la compili in sua sostituzione.

All'articolo 26 si è poi previsto il caso di colui che sul territorio della Repubblica o all'estero non solo manometta, occulti o distrugga le schede già votate, ma le dirotti ad altra destinazione.

Se il fatto è commesso da un funzionario, da un impiegato, da personale di ogni ordine e grado dipendente dal Ministero degli affari esteri, o da un cittadino italiano localmente dipendente dalla rappresentanza diplomatica o consolare, la pena è raddoppiata.

Ma non poteva ignorarsi il caso che queste ipotesi delittuose fossero poste in essere da cittadini stranieri che si trovino in rapporto di lavoro con le rappresentanze diplomatico-consolari. A queste persone, evidentemente, non si poteva applicare la norma penale italiana e, allora, si è suggerita la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza assegni o liquidazione di buonuscita o altra provvidenza normalmente dovuta.

Articolo 27. — Comprende la norma di rito con cui si autorizza il Governo ad emanare il regolamento di esecuzione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Articolo 28. — Con questo articolo si è voluta prevedere la possibilità di una consultazione elettorale indetta dopo l'approvazione della presente legge, ma prima dell'espletamento del censimento generale degli italiani all'estero.

Se ciò dovesse avvenire, restando a quanto sinora stabilito dalla presente proposta di legge, la partecipazione alla consultazione elettorale dei cittadini italiani all'estero non potrebbe aver luogo per la mancanza dei dati ufficiali che l'ISTAT deve fornire e che servono quale base per l'assegnazione dei seggi alle varie circoscrizioni.

Per un caso del genere si è, quindi, previsto che i dati sulla dislocazione dei connazionali nelle grandi ripartizioni geografiche, che formano le circoscrizioni elettorali, siano forniti dal Ministero degli affari esteri in base agli elementi già in suo possesso.

* * *

Noi ci auguriamo che la presente proposta di legge possa servire come base di discussione al fine di arrivare alla soluzione di questo problema che rappresenta un impegno qualificante non solo per il Parlamento, ma anche per il Governo che lo realizzerà.

Abbiamo cercato di portare il nostro contributo di idee e di orientamenti. Non riteniamo che il lavoro sia perfetto e completo ma pensiamo che possa servire da stimolo e da incitamento per arrivare a realizzare completamente il dettato dell'articolo 48 della Costituzione.

Volutamente non ci siamo addentrati in analisi e raffronti di diritto comparato con sistemi elettorali in vigore presso altri paesi che consentono l'esercizio del diritto di voto ai loro cittadini all'estero, in quanto in nessun altro Stato, come da noi, si registra un così elevato numero di cittadini fuori dai confini della propria patria

per cui il problema, anche pratico-organizzativo, assume ben diverse proporzioni.

Se, da un lato, l'imponenza del numero dei nostri connazionali all'estero fa insorgere problemi tecnici di complessa soluzione, dall'altro lato — ed ancora di più — proprio questa imponenza diventa un imperativo per non lasciare ben più di cinque milioni di cittadini (oltre un decimo dei votanti in patria) privi di quel diritto di voto che è l'unico mezzo per mantenerli inseriti nella vita responsabile e decisionale del nostro paese e che serve, in modo concreto e determinante, a conservare più saldi i vincoli e più incidenti le relazioni con la propria terra.

Onorevoli colleghi, troppe promesse vi sono state in questi decenni e troppi abbandoni; dobbiamo dire che vi è stato un inganno per decenni contro gli italiani all'estero. La concessione dell'esercizio del diritto di voto è un atto di giustizia. Non possiamo dimenticare quello che i nostri connazionali hanno fatto di veramente grande in ogni continente. Essi sono una parte talmente viva della nostra patria che sono i veicoli più sensibili delle nostre relazioni internazionali; a patto che proprio l'Italia li riconosca tali.

È quello che chiediamo a voi con l'approvazione di questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ogni cittadino italiano residente o domiciliato all'estero anche temporaneamente, in possesso dei prescritti requisiti, esercita il proprio diritto di voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 2.

1. Presso il Ministero degli affari esteri è costituita la Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico dei cittadini italiani all'estero, di seguito denominata « Direzione generale », che provvede alle incombenze spettanti ai comuni della Repubblica per quanto attiene alla formazione, revisione e conservazione delle liste ed alle altre operazioni necessarie per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, nonché alla tenuta della anagrafe dei cittadini italiani all'estero.

ART. 3.

1. I sindaci notificano alla Direzione generale la cancellazione, dai registri della popolazione residente, del cittadino che si trasferisce definitivamente all'estero e la contestuale cancellazione dalle liste elettorali del comune, nonché le iscrizioni per rimpatrio.

ART. 4.

1. Nella prima attuazione della presente legge, i sindaci trasmettono alla Direzione generale l'elenco dei cittadini italiani trasferiti all'estero e cancellati dai registri della popolazione residente, ma ancora iscritti nelle liste elettorali.

ART. 5.

1. La Direzione generale procede, ogni anno, alla revisione delle liste elettorali ed invia a ciascun cittadino italiano trasferito all'estero, ma ancora iscritto nelle liste elettorali del comune, specifica richiesta per conoscere se intende esercitare il diritto di voto nel collegio unico degli elettori all'estero oppure presso il comune; nel caso di mancata risposta l'iscrizione è trasferita nelle liste del comune.

2. La decisione o la mancata risposta dell'elettore sono notificate al sindaco per l'aggiornamento delle liste elettorali del comune.

ART. 6.

1. Entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere, è costituito, presso la corte di appello di Roma, l'Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero.

ART. 7.

1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali sono assegnati proporzionalmente il numero dei deputati e dei senatori per ogni grande ripartizione geografica, sulla base dei dati accertati dall'ultimo censimento generale degli italiani all'estero.

2. Ogni grande ripartizione geografica forma una circoscrizione elettorale nell'ambito del collegio unico per gli elettori all'estero.

ART. 8.

1. I cittadini italiani all'estero, candidati nelle diverse liste, partecipano alla competizione unicamente con i simboli

dei partiti e dei gruppi politici ammessi alla consultazione in almeno cinque circoscrizioni della Repubblica.

2. Le liste dei cittadini italiani all'estero candidati all'elezione del Parlamento sono presentate dai segretari nazionali dei partiti e dei gruppi politici. Nella lista, a lato di ogni nominativo, è indicata la circoscrizione nella quale ciascun candidato concorre.

ART. 9.

1. Non appena accertata la validità delle liste, la Direzione generale, tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, fa pervenire a ciascun elettore l'apposita scheda di votazione, con il manifesto delle liste e le istruzioni per il corretto esercizio del diritto di voto.

ART. 10.

1. L'elettore all'estero compila l'apposita scheda in qualsiasi momento e, almeno sei giorni prima della data dell'inizio della consultazione elettorale, la spedisce con lettera raccomandata, chiusa in duplice busta alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare da cui l'ha ricevuta.

ART. 11.

1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, anche con successivi invii, trasmettono le buste contenenti le schede con il mezzo più rapido e sicuro al presidente dell'Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero.

ART. 12.

1. L'Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero si articola in circoscrizioni, ciascuna con un adeguato numero di seggi.

ART. 13.

1. All'apertura dei seggi il presidente dell'Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero consegna ai presidenti di seggio di ciascuna circoscrizione, assieme agli elenchi degli elettori, le buste ricevute e sino a quel momento custodite sotto la propria responsabilità, nonché quelle che pervengono prima della chiusura dei seggi.

ART. 14.

1. Il presidente del seggio, accertata la corrispondenza del numero dell'elettore, nonché del cognome e nome apposti sul retro della prima busta con i dati dell'elenco degli elettori, la apre. Apre, quindi, la seconda busta ed estra la scheda di votazione, dopo averne constatata la integrità, la deposita chiusa nell'urna.

ART. 15.

1. Il presidente dell'Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero, conservando la prima busta, provvede all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la chiusura dei seggi e redige verbale che inoltra alla Direzione generale per i rilievi ed i provvedimenti di carattere amministrativo, nonché al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello affinché, ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 22 della presente legge, proceda.

ART. 16.

1. Chiusi i seggi, l'Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero procede al riscontro degli elettori che non hanno esercitato il diritto di voto e notifica a ciascuno le risultanze dell'esame.

2. L'elettore, entro quarantacinque giorni dalla notifica, fa pervenire per iscritto le proprie controdeduzioni. La copia autenticata della ricevuta della raccomandata rappresenta la prova sufficiente della avvenuta votazione.

3. Il presidente dell'Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero trasmette con verbale alla Direzione generale gli elenchi dei non votanti per la annotazione sulla scheda anagrafica.

ART. 17.

1. Il presidente dell'Ufficio del collegio unico degli elettori all'estero, quando riscontra il mancato arrivo di schede la cui votazione è comprovata dalla copia della ricevuta, estende verbale e inoltra gli atti al procuratore generale della Repubblica affinché, ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 26 della presente legge, proceda.

2. Copia del verbale è comunicata alla Direzione generale.

ART. 18.

1. L'Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero conclude i propri lavori non oltre un anno dalla sua costituzione.

ART. 19.

1. Sono proclamati eletti alla Camera dei deputati nel collegio unico degli elettori all'estero i candidati che nella rispettiva circoscrizione hanno riportato la più alta cifra di voti individuali nel limite dei quozienti o dei più altri resti conseguiti da ciascuna lista nella circoscrizione stessa.

ART. 20.

1. I senatori assegnati alle rispettive circoscrizioni del collegio unico per gli elettori all'estero sono eletti sulla base di

candidature individuali senza collegamento. Ogni elettore ha diritto di votare per un solo nome.

2. Sono proclamati eletti per ciascuna circoscrizione del collegio unico per gli elettori all'estero i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Per i seggi che restano vacanti nel corso della legislatura non si procede a nuova votazione.

ART. 21.

1. Nello svolgimento delle operazioni per il voto dei cittadini italiani all'estero si applicano, per quanto possibile, le disposizioni previste dalle vigenti leggi elettorali, salvo quelle sui comizi e sulla pubblica propaganda elettorale che all'estero sono vietati.

2. In caso di contrasto o di incerta applicazione delle norme vigenti per il territorio della Repubblica prevalgono quelle contenute nella presente legge e nel suo regolamento di esecuzione.

ART. 22.

1. Chiunque, sul territorio della Repubblica o all'estero, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il trasporto delle schede di votazione, per il normale svolgimento degli scrutini e, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito con la reclusione non inferiore ad un anno e con la multa non inferiore a lire 200.000.

ART. 23.

1. Chiunque, nel territorio della Repubblica o all'estero, in nome proprio o per conto di terzi effettua elargizioni di denaro o offre altra utilità per ottenere un

voto elettorale o la astensione è punito con la reclusione non inferiore a due anni e con la multa non inferiore a lire 400.000.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è avvenuto nei settanta giorni precedenti la data della consultazione elettorale la pena è aumentata di un terzo.

ART. 24.

1. Chiunque, all'estero o su navi battenti bandiera italiana o su aeromobili immatricolati in Italia, usa violenza su un elettore o un suo congiunto per costringerlo a votare in favore o in pregiudizio di un determinato candidato o di una determinata lista o ad astenersi dalla votazione, o con raggiri o artifici sottrae la scheda o la compila, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni e con la multa non inferiore a lire 500.000.

2. Se il fatto di cui al comma 1 avviene mediante l'uso di armi, anche improprie, la pena è aumentata di un terzo.

ART. 25.

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto e qualsiasi persona che, investita di una pubblica funzione civile o militare, abusando, all'estero o su navi battenti bandiera italiana o su aeromobili immatricolati in Italia, delle proprie attribuzioni e nell'esercizio delle stesse, si adopera per costringere gli elettori a vincolare i propri suffragi a favore o in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o per indurli alla astensione, è punito con la reclusione non inferiore a due anni e con la multa non inferiore a lire 500.000.

ART. 26.

1. Chiunque, nel territorio della Repubblica o all'estero, manomette, occulta o distrugge le schede già votate o le dirotta

ad altre destinazioni, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni e con la multa non inferiore a lire 1.000.000.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un funzionario, da un impiegato, da personale di ogni ordine e grado dipendente dal Ministero degli affari esteri o localmente dalla rappresentanza diplomatica o consolare, la pena è raddoppiata.

3. Quando il fatto è commesso da cittadini stranieri dipendenti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, con qualsiasi contratto di lavoro o di prestazione d'opera, è applicata la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza assegni o liquidazione di buonuscita o altra provvidenza analoga normalmente dovuta.

ART. 27.

1. Il Governo è autorizzato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare il relativo regolamento di esecuzione.

ART. 28.

1. Nel caso in cui una consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sia indetta prima dell'espletamento del censimento generale degli italiani all'estero, i dati sulla dislocazione dei connazionali nelle grandi ripartizioni geografiche formanti le circoscrizioni elettorali sono forniti dal Ministero degli affari esteri in base agli elementi già in suo possesso.